

## Inseguimento vs perseguimento: l'incerto perimetro della flagranza impropria

di *Matteo Riccardi*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 21 SETTEMBRE 2016 (UD. 24 NOVEMBRE 2015), N. 39131

PRESIDENTE MARASCA, RELATORE DAVIGO

**Sommario** 1. Premessa – 2. La questione oggetto di contrasto: coordinate sistematiche. – 3. L'orientamento restrittivo: l'inseguimento in senso materiale. – 4. L'orientamento estensivo: l'inseguimento in senso ideale o investigativo ("perseguimento"). – 5. La quasi flagranza secondo le Sezioni Unite. – 6. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono recentemente intervenute<sup>1</sup> a risolvere un contrasto giurisprudenziale nella delicata materia della libertà personale – e, in specie, delle relative misure limitative – operando un'importante precisazione in tema di arresto in flagranza<sup>2</sup>.

Com'è noto, il *genus* delle misure c.d. precautelari – nell'ambito delle quali si annoverano l'arresto in flagranza, il fermo di indiziato di delitto e l'inedita misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare<sup>3</sup> – trova la propria legittimazione all'interno del nostro ordinamento giuridico in virtù della previsione di cui all'articolo 13, comma 3 Cost. che, in deroga al "tradizionale" sistema di garanzie previste a tutela dell'*habeas corpus*<sup>4</sup>, ammette limitazioni della libertà personale ad

---

<sup>1</sup> Per i primi commenti sulla questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, si veda *Quasi flagranza: rimessa una questione alle Sezioni Unite*, in questa Rivista, 14 aprile 2015, e *Quasi flagranza: non si può procedere all'arresto sulla base di informazione della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto*, *ivi*, 22 settembre 2016.

<sup>2</sup> Cass., sez. un., 24 novembre 2015, n. 39131, p.m. in c. Ventrice, in *Dir. pen. cont.*, 5 ottobre 2016, con nota di TODARO, *Le Sezioni unite sulla nozione di "quasi flagranza": limiti logici e ontologici al potere di arresto*. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass., sez. V, ord. 18 febbraio 2015, n. 12282, *ivi*, 16 aprile 2015, con nota di JELOVCICH, *Come interpretare la nozione di "quasi flagranza" legittimante l'arresto? La questione al vaglio delle Sezioni Unite*.

<sup>3</sup> Per una panoramica sulle misure precautelari, si veda LA REGINA, *Le misure precautelari*, in AA.VV., *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti e Kalb, vol. II, Milano, 2015, 735 ss.

<sup>4</sup> Per un ampio *excursus* in tema di libertà personale, cfr. FERRANTE, *A proposito del principio di inviolabilità della libertà personale*, in *Arch. pen.*, 2012, 2, 587 ss. Sul contenuto

opera della «autorità di pubblica sicurezza», sul presupposto della loro eccezionalità, cogenza e provvisorietà.

Proprio in tale contesto “primigenio” del diritto e della procedura penale, si inserisce la pronuncia in esame, chiamata a districare un nodo interpretativo che ormai da lungo tempo vede contrapposte pressanti esigenze di prevenzione e repressione del fenomeno criminale, da un lato, ed emergenti istanze di espansività della tutela accordata alla libertà personale, dall’altro.

La soluzione prospettata dal giudice di legittimità – sia consentita l’anticipazione – è passata attraverso l’ineludibile “filtro” del sopra citato referente costituzionale, nell’ottica di addivenire a un contemperamento di interessi antitetici che apparisse rispettoso delle garanzie poste a tutela di uno dei beni fondamentali dell’individuo, anche in ottica sovranazionale<sup>5</sup>.

---

dell’articolo 13 Cost. si vedano, tra gli altri, AMATO, sub *art. 13*, in *Comm. Cost.*, a cura di Branca, Rapporti civili, Art. 13–20, Bologna-Roma, 1977, 4; CARETTI, voce *Libertà personale*, in *Dig. disc. pubbl.*, IX, Torino, 1994, 234 ss.; CERRI, *Libertà. II) Libertà personale (Dir. Cost.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1991; PACE, voce *Libertà personale (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, 290 e 295; Id., *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte speciale*, Padova, 1992, 170 e 175; PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1988, 30 ss.; VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, vol. V, Miscellanea di diritto pubblico e privato, II, Padova, 1958, 365 ss.

<sup>5</sup> Il bene della libertà personale è espressamente tutelato dall’articolo 5 CEDU, rubricato «diritto alla libertà e alla sicurezza», quale diritto fondamentale dell’individuo avente rilevanza primaria in ogni società democratica (così, fra le altre, Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2010, Medvedyev e altri c. Francia, in *Cass. pen.*, 2011, 1970). Il par. 1 della disposizione ripropone lo schema “tipico” delle libertà costituzionali, da un lato, affermando l’intangibilità del diritto alla libertà e, dall’altro, ammettendone una limitazione «nei casi» di seguito previsti e «per via legale»; tra dette ipotesi rileva – ai fini che interessano – quella di cui alla lett. c), che ammette una privazione della libertà se il soggetto «è stato arrestato o detenuto per essere condotto avanti l’autorità giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo». Tale previsione si salda direttamente alla successiva garanzia del par. 3, che riconosce il diritto del soggetto a essere immediatamente condotto innanzi a un giudice, chiamato a sancire la validità della limitazione della libertà personale nella quale questi sia incorso (su cui Corte EDU, 1 luglio 1961, Lawless c. Irlanda, in DE SALVIA-ZAGREBELSKI, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, 2006, vol. I; Corte EDU, 22 febbraio 1989, Ciulla c. Italia, in *Riv. dir. internaz.*, 1989, 664). Quanto alla nozione di “libertà” in ambito convenzionale, i giudici di Strasburgo tendono a fornire un’interpretazione restrittiva della stessa, intesa quale diritto fondamentale dell’individuo contro l’interferenza arbitraria dello Stato nella sua sfera fisico-corporale (cfr. il *leading case* Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in *Foro it.*, 1977, IV, 1 ss. e in *Riv. dir. internaz.*, 1980, 83), escludendo ogni riferimento alla libertà di movimento e circolazione, autonomamente tutelata dall’articolo 2 prot. 4 CEDU (Corte EDU, 2 agosto 2001, Mancino c. Italia, in *Cass. pen.*, 2002, 3244 e in *Leg. pen.*, 2002, 497; Corte EDU, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, in *Cass. pen.*, 1994, 2252; Corte EDU, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, in *Foro it.*, 1981, IV, 1). Si è affermato, di conseguenza, che la nozione di libertà recepita dalla norma in commento si avvicina alla libertà dagli arresti riconosciuta dalle Costituzioni degli Stati membri (così, GIALUZ, *Commento all’art. 5 CEDU, par. I*, in *Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo*, a cura di Bartole, De Sena e Zagrebelski, Padova, 2011, 108).

## 2. La questione oggetto di contrasto: coordinate sistematiche.

Come anticipato in premessa, la pronuncia delle Sezioni Unite si è focalizzata su una questione che, ormai da anni, è al centro di un serrato dibattito giurisprudenziale – quello dottrinale, a ben vedere, sembra ormai assestato – in tema di arresto in flagranza.

L’istituto, già compiutamente disciplinato nel Codice di procedura penale abrogato, è da esso confluito nell’odierno Codice nell’ambito della parte “dinamica” dedicata alle indagini preliminari e, nel dettaglio, nel titolo VI del libro V dedicato alle misure precautelari.

Specularmente alla precedente codificazione, anche il legislatore del 1988 ha sentito l’esigenza di approntare delle misure limitative della libertà personale, anticipatorie e serventi (in via eventuale) rispetto all’adozione di uno dei provvedimenti cautelari di cui al libro IV<sup>6</sup>.

È dunque tale nesso di strumentalità “attenuata”, che avvince precautela e cautela in senso stretto<sup>7</sup>, a giustificare l’attribuzione dei correlativi poteri restrittivi in capo (anche) a soggetti che, lungi dal poter essere qualificati come «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 13, comma 2 Cost., nondimeno si trovano a dover contrastare frontalmente il fenomeno criminale: ragione per cui il Costituente, nel prefigurare «casi eccezionali di necessità e urgenza»<sup>8</sup> in cui l’autorità di pubblica sicurezza potesse ridurre *in vinculis* un individuo, consente tutt’oggi che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nei casi legislativamente previsti, interferiscano, limitandola, nella sfera di libertà personale dei consociati.

<sup>6</sup> Per CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991, 448, le misure precautelari costituiscono un «preludio ad eventuali misure coattive sulla persona disposte dal giudice», configurandosi come «cautele mediate» che «hanno effetti labili, misurati ad ore: convalidati o no, decadono, eventualmente sommersi nella misura disposta dal giudice»; ALLEGREZZA, *Incostituzionale l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 4701, parla a tal proposito di «misure di assicurazione a carattere personale». Per il dibattito circa la natura subcautelare ovvero investigativa di tali misure, si veda anche BONSIGNORI, voce *Arresto e Fermo*, in *Enc. giur.*, Roma, 2006, 1; GREVI, *Libertà personale dell’imputato e Costituzione*, Milano, 1976, 89; SPANGHER, *Sui rapporti tra l’audizione dell’arrestato ai sensi dell’art. 391 comma 3 c.p.p. e l’interrogatorio della persona in custodia ai sensi dell’art. 294 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1990, 242.

<sup>7</sup> Per MANZIONE, voce *Arresto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, 1992, 422, la funzione precautelare della misura «dovrebbe stare ad indicare una prodromicità eventuale dell’arresto rispetto all’adozione della misura cautelare, nel senso che ferma restando la non coincidenza dei presupposti dei due istituti, la prima prelude pur sempre alla seconda e ne garantisce l’esecuzione». Analogamente, TRANCHINA, voce *Custodia cautelare*, in VASSALLI, *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986, 156.

<sup>8</sup> Sui requisiti di necessità e urgenza, si veda TRANCHINA, *Le attività della polizia giudiziaria nel procedimento per le indagini preliminari*, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2011, 73. In tema, cfr. anche GUARINIELLO, *Problemi costituzionali dell’arresto in flagranza*, in *Giur. cost.*, 1971, 1825.

All'interno di tali ipotesi derogatorie è sussumibile l'istituto codicistico dell'arresto in flagranza<sup>9</sup>, disciplinato dagli articoli 379 ss. c.p.p., declinato nelle sue diverse configurazioni modali, obbligatoria e facoltativa, sul presupposto della ricorrenza di una delle due condizioni strutturali di operatività, definite dalla norma definitoria dell'articolo 382 c.p.p. e riferite a uno dei delitti individuati con criterio qualitativo e quantitativo<sup>10</sup>.

La prima – che configura l'ipotesi tipica di arresto – è integrata dalla flagranza c.d. propria o in senso stretto, che sussiste quando il soggetto «viene colto nell'atto di commettere il reato», richiedendosi cioè un rapporto di contestualità naturalistica tra l'illecito (anche in forma tentata<sup>11</sup>), la percezione del terzo e l'intervento restrittivo<sup>12</sup>, che denoti un'evidenza probatoria alquanto ampia.

L'altra fattispecie, comunemente indicata come flagranza c.d. impropria (o quasi flagranza o flagranza indiziaria), ricorre allorché «subito dopo il reato»<sup>13</sup> il medesimo «è inseguito» da una serie di soggetti aventi una relazione “qualificata” con l'episodio criminoso (quali polizia giudiziaria, persona offesa o altre persone)

<sup>9</sup> Si ricordi l'autorevole definizione coniata da MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, III, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1956, 517, per cui l'arresto in flagranza «è l'atto col quale una persona, colta mentre sta commettendo un reato o in uno stato dichiarato equivalente dalla legge, viene provvisoriamente privata della sua libertà personale, da un soggetto autorizzato, senza mandato od ordine dell'Autorità Giudiziaria, per essere posta a disposizione di questa Autorità».

<sup>10</sup> Sull'istituto, senza pretese di esaustività, cfr. DELLA CASA, voce *Flagranza*, in *Dig. disc. pen.*, III agg., I, Torino, 2005, 518 ss.; LA REGINA, *Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e doveri della polizia giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1047; Id., *L'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo: dal genus alla species*, Padova, 2011, 133 ss. PANGALLO, *L'arresto e il fermo. Le misure precautelari e il procedimento di convalida*, Forlì, 2007, *passim*.

<sup>11</sup> BONETTO, voce *Flagranza*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano 1968, 73.

<sup>12</sup> D'AMBROSIO, sub art. 382, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. IV, Torino, 1990, 389.

<sup>13</sup> Tale locuzione, già presente nell'articolo 389 del Progetto preliminare del 1978 (sul punto, cfr. CONSO- GREVI-NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. I, Padova, 1989, 933), ha sostituito, con riferimento all'ipotesi dell'inseguimento, l'espressione «immediatamente dopo il reato» di cui all'articolo 237 c.p.p. abr.: secondo taluno, la modifica lessicale avrebbe dilatato temporalmente lo stato di flagranza, essendo la nuova espressione più sfumata ed elastica (così, FILIPPI, *L'arresto in flagranza nell'evoluzione normativa*, Milano, 1990, 281 ss., e GRILLO, *Arresto in flagranza e fermo: dalla vecchia alla nuova disciplina*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1990, 119; *contra*, CARCANO-IZZO, *Arresto, fermo e misure coercitive nel nuovo processo penale*, Padova, 1990, 3). Sul punto, si veda altresì AMATO-D'ANDRIA, *Organizzazione e funzioni della polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990, 261; ASCIONE-DE BIASE, *La libertà personale nel nuovo processo penale*, Milano, 1990, 78; BELLIZZI, voce *Flagranza (arresto in)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, 257; FERRARO, *Arresto e fermo. Le misure precautelari e la loro convalida*, Milano, 1994, 11; SCOMPARINI, *Arresto e fermo*, in CHIAVARIO-MARZADURI, *Libertà e cautele nel processo penale*, Torino, 1996, 244; VALENTINI REUTER, *Aspetti problematici del controllo sull'arresto in flagranza*, in *Giur. it.*, 1992, II, 677. In giurisprudenza, Cass., sez. I, 8 luglio 1992, Maglione, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, 317; Cass., sez. I, 18 gennaio 1991, Masala, in *Cass. pen.*, 1992, 322; Cass., sez. I, 19 febbraio 1990, Mastrodonato, *ivi*, 1990, 91.

ovvero «è sorpreso con cose o tracce dalla quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Queste ultime integrano ipotesi in cui la percezione sensoriale diretta del reato è surrogata dalla percezione di fattori “sintomatici” di evidenza probatoria, tali da consentire una loro immediata riferibilità a una condotta criminosa appena realizzata; perciò, poiché tale declinazione dell’istituto postula l’innesto di una specifica azione (che si attegga quale interruzione dell’altrui fuga ovvero come rinvenimento di cose o tracce indizianti) tra la condotta criminosa e l’esercizio del potere di arresto, ben può affermarsi che in tali casi tra il reato e l’arresto non sussiste – come per la flagranza propria – un rapporto di contestualità, ma un meno stringente nesso di contiguità temporale corroborato da una reazione in atto o da una oggettività probatoria indiziante<sup>14</sup>.

Tale costruzione costituisce l’esito dell’opera di unificazione di concetti già in passato disciplinati dall’articolo 237, commi 2 e 3 c.p.p. abr.<sup>15</sup> e trova giustificazione, in relazione alle diverse ipotesi positivate, nella riconducibilità a un certo soggetto di un fatto che si suppone essere illecito per effetto della percezione diretta che altri ne abbia avuto, allo scopo precipuo di restringere la possibilità di interpretazioni estensive affermatesi nell’assetto previgente<sup>16</sup>.

Ebbene, il contrasto insorto in giurisprudenza concerne la fattispecie della quasi flagranza e, in particolare, la definizione dell’esatto significato da attribuire al concetto di inseguimento, rilevante ai fini dell’integrazione del presupposto legislativo<sup>17</sup>.

A tal proposito, appare necessario dare conto dei contrapposti orientamenti pretori formati sul punto, analizzando i percorsi argomentativi da esse sviluppati e i conseguenti esiti interpretativi, al fine di poter meglio comprendere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

### **3. L’orientamento restrittivo: l’inseguimento in senso materiale.**

Un primo e prevalente indirizzo interpretativo prende le mosse da un’accezione etimologica del concetto di inseguimento, ritenendo che la quasi flagranza non sussista allorchè la polizia giudiziaria abbia iniziato l’inseguimento e successivamente eseguito la misura restrittiva solo dopo aver assunto informazioni da terzi (siano essi la persona offesa o altre persone) presenti al momento della

<sup>14</sup> CORSO, *Le misure precautelari*, in DOMINIONI-CORSO-GAITO-SPANGHER-DEAN-GARUTI-MAZZA, *Procedura penale*, 2ª ed., Torino, 2012, 330.

<sup>15</sup> Sulla nozione di flagranza nel Codice previgente, cfr. CARLI, sub *art. 237*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 1987, 736 ss.; cfr. anche D’AMBROSIO-VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 1993, 1441.

<sup>16</sup> *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, serie generale, suppl. ord. n. 2, 97.

<sup>17</sup> Sul punto, cfr. MARANDOLA, *La perdurante (e gravosa) incertezza della nozione di stato di quasi flagranza*, in *il Penalista.it*, 3 dicembre 2015; per una disamina della problematica, si veda BRAZZI, *La difesa dell’indagato nella fase precautelare. L’arresto in flagranza e il fermo*, Milano, 2012, 33 ss.

commissione del reato, senza che in tali casi l'autorità procedente abbia avuto una diretta percezione dei fatti<sup>18</sup>.

Tale esegesi del dato normativo rinviene la giustificazione sistematica dell'istituto in esame, alternativamente, nella diretta percezione della fattispecie delittuosa da parte della polizia giudiziaria, nell'inseguimento del soggetto ovvero nella presenza di indizi di natura "reale", escludendo di poter assimilare alle stesse le attività di indagine e di ricerca eventualmente compiute (seppur tempestivamente) sulla base delle dichiarazioni assunte, anche informalmente, dalle persone presenti al fatto<sup>19</sup>.

A favore di tale impostazione militerebbe innanzitutto un argomento di carattere generale che, facendo perno sulla natura eccezionale delle ipotesi di provvisoria limitazione della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria<sup>20</sup>, porta alla conclusione che le relative disposizioni di legge siano di stretta interpretazione, come previsto dall'articolo 14, comma 1 preleggi: pertanto, un'eventuale interpretazione estensiva della nozione di inseguimento, che prescindendo dalla correlazione tra percezione diretta del fatto criminoso e intervento privativo della libertà, eccede dai limiti interpretativi imposti all'articolo 382, comma 1 c.p.p.

Sotto questo profilo, cioè, assumerebbero un rilievo peculiare tanto il significato letterale dell'azione dell'inseguire, quanto il requisito temporale, esplicitato dal complemento di tempo «subito dopo il reato»: nel senso di richiedere una necessaria compenetrazione temporale, logica e giuridica tra la commissione del fatto e la limitazione della libertà del fuggitivo, che sarebbe inevitabilmente spezzata dallo svolgimento di indagini, seppur minime, quali la raccolta di dichiarazioni testimoniali<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Cass., sez. III, 24 giugno 2015, Amistà, in *Cass. pen.*, 2016, 2153; Cass., sez. I, 3 ottobre 2014, Quaresima, in *Dir. & giust.*, 17 ottobre 2014 e in *Guida dir.*, 2014, f. 47, 69, con nota di AMATO; Cass., sez. IV, 7 febbraio 2013, Ceconi, in *Cass. pen.*, 2014, 132; Cass., sez. VI, 3 aprile 2012, Rotolo, *ivi*, 2013, 1981; Cass., sez. III, 13 luglio 2011, Z., *ivi*, 2012, 3484; Cass., sez. IV, 13 maggio 2010, Z. e altro, in *Guida dir.*, 2010, f. 33-34, 77; Cass., sez. VI, 20 aprile 2010, R., in *Arch. n. proc. pen.*, 2011, 465; Cass., sez. V, 31 marzo 2010, Festa, *ivi*, 2011, 466; Cass., sez. II, 18 gennaio 2006, Morelli, *ivi*, 2007, 247; Cass., sez. V, 21 giugno 1999, Carrozzino, in *Cass. pen.*, 2000, 3064; Cass., sez. IV, 12 aprile 1995, Bianchi e altro, in *Riv. pol.*, 1996, 802.

<sup>19</sup> Cass., sez. I, 31 marzo 1992, Foriglio, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, 588; Cass., sez. III, 20 novembre 1990, Ponticelli, in *Giur. it.*, 1992, II, 41.

<sup>20</sup> Già sotto la vigenza del Codice abrogato, in questi termini, MARZADURI, voce *Flagranza del reato*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, vol. III, Torino, 1982, 795. Più recentemente, GIULIANI, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi e Bargis, 8ª ed., Padova, 2016, 514.

<sup>21</sup> Nota efficacemente DI TOMASSI, *Il metaforico inseguimento della Cassazione*, in *Crit. dir.*, 1990, n. 3, 19, che «l'equiparazione all'inseguimento materiale di un inseguimento "ideale", di un'attività cioè di mera indagine operata senza soluzione di continuità, da parte della polizia giudiziaria rompe la sequenza logica della norma»; negli stessi termini, IOVINO, *Brevi riflessioni sulla «nuova» nozione di flagranza*, in *Cass. pen.*, 1991, 259. In tema si veda anche FANUELE, sub art. 382, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, vol. I, 4ª ed., Milano, 2010, 4468.

Può infatti ritenersi – riprendendo le argomentazioni fatte proprie anche dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione che, nel caso in esame, ha chiesto il rigetto del ricorso – che caratteristica peculiare della flagranza sia il legame che avvince il reato commesso e il contesto nel quale l’indiziato viene arrestato, il quale si atteggia diversamente a seconda delle ipotesi: mentre un simile nesso è diretto nei casi di flagranza propria, esso appare invece indiretto in quelli di flagranza impropria, caratterizzati dalla combinazione del criterio temporale, rispettivamente, col nesso teleologico (inseguimento del fuggitivo) e col nesso logico (tracce indizianti).

Analoga conclusione sarebbe poi imposta dalla *ratio* della disciplina legislativa, che giustifica l’attribuzione di poteri limitativi della libertà personale in capo all’ autorità di polizia a fronte soltanto dell’ altissima probabilità (se non della certezza) di colpevolezza dell’arrestato.

Una simile inferenza probatoria sarebbe possibile esclusivamente in quelle ipotesi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano potuto constatare *de visu* la perpetrazione della condotta delittuosa; diversamente, la prognosi circa il futuro accertamento di colpevolezza non potrebbe essere mai suffragata da apprezzamenti e valutazioni ad opera dell’organo procedente, fondati su un compendio indiziario decisamente più debole, rappresentato dagli elementi assunti a seguito delle investigazioni intraprese *post factum*<sup>22</sup>.

#### **4. L’orientamento estensivo: l’inseguimento in senso ideale o investigativo (“perseguimento”).**

Al sopra illustrato approccio ermeneutico, si contrappone un meno rigoroso orientamento giurisprudenziale, più risalente nel tempo<sup>23</sup> e recentemente “rispolverato” da alcune pronunce<sup>24</sup>, che, nell’ottica di fornire un valido supporto all’attività di prevenzione e repressione del fenomeno criminale, estende notevolmente il perimetro applicativo della quasi flagranza fino a ricomprendervi le ipotesi – espressamente eccettuate dall’orientamento prevalente – in cui subito dopo la commissione del fatto di reato la polizia giudiziaria prontamente intervenga,

<sup>22</sup> Così anche BEVERE, *Coercizione personale: limiti e garanzie*, Milano, 1998, 3; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, 337. Si veda anche PADULA, *Analisi critica della giurisprudenza sullo “stato di flagranza”*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 496.

<sup>23</sup> Sotto la vigenza del Codice abrogato, Cass., sez. II, 31 ottobre 1990, Capelli, in *Cass. pen.*, 1992, 696; Cass., sez. II, 7 dicembre 1976, Ortelli, *ivi*, 1978, 1392; Cass., sez. III, 1 giugno 1973, Savioli, *ivi*, 1974, 1241 e in *Giur. it.*, 1975, II, 20, con nota di CERVETTI. In dottrina, sul punto, DRAGONE, *Le indagini preliminari e l’udienza preliminare*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI-PIGNATELLI, *Manuale pratico del nuovo processo penale*, 4<sup>a</sup> ed., Padova, 1995, 531.

<sup>24</sup> Cass., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 21198, *ivi*, 2016, f. 30, 90; Cass., sez. I, 24 novembre 2011, Vinetti, in *C.E.D. Cass.*, rv. 252915; Cass., sez. II, 10 novembre 2010, Califano, in *Arch. n. proc. pen.*, 2012, 223; Cass., sez. IV, 20 giugno 2006, n. 29980, in *Cass. pen.*, 2007, 3397; Cass., sez. I, 15 marzo 2006, Dottore, *Arch. n. proc. pen.*, 2007, 654; Cass., sez. II, 4 novembre 2003, n. 2873, in *ivi*, 2004, 311; Cass., sez. IV, 12 gennaio 2000, in *Riv. giur. pol.*, 2001, 745; Cass., sez. V, 7 giugno 1999, Giannatiempo, in *Riv. pen.*, 2000, 409.

assuma informazioni di rilevanza investigativa da parte della persona offesa, di “possibili testimoni” (*rectius*, persone informate dei fatti) ovvero di altri concorrenti nel reato e sulla base delle stesse si ponga all’inseguimento dell’autore del reato, pervenendo senza soluzione di continuità all’arresto dello stesso<sup>25</sup>.

In questo caso si è ben lontani dalla lettera della legge, giacchè l’inseguimento è qui inteso in senso metaforico, quale sinonimo di “perseguitamento”, ricomprendendo così tutte quelle attività di indagine poste in essere senza cesure al fine di individuare l’autore del fatto e arrestarlo in un arco temporale relativamente breve; è proprio la caratterizzazione dell’inseguimento nella sua accezione “poliziesca” a escludere la necessità di una corrispondenza tra il momento iniziale della fuga ed il momento iniziale dell’attività di ricerca dell’agente.

Si finisce, cioè, per ricomprendere nella suddetta locuzione anche attività – almeno all’apparenza – semanticamente estranee all’inseguimento, riferite a situazioni cronologicamente successive al momento di consumazione del reato; ferma restando l’imprescindibile condizione per cui tale iato temporale deve essere occupato da attività funzionali all’inseguimento stesso, nelle scansioni tipiche del raggiungimento del luogo del delitto, dell’acquisizione di notizie utili e dell’inizio delle ricerche.

Elemento centrale di tale impostazione è la relazione di continuità tra la commissione del delitto e la reazione diretta ad arrestarne l’autore.

In particolare, si ritiene necessario che, a fronte della commissione del delitto, la polizia giudiziaria ponga in essere una reazione immediata, realizzando tempestivamente una sequela ininterrotta di atti di natura investigativa che, senza alcuna interruzione, culminino nell’arresto del soggetto<sup>26</sup>.

Invero – secondo tale opzione interpretativa – l’articolo 382, comma 1 c.p.p. non richiede affatto che il soggetto che realizza l’arresto abbia avuto una diretta percezione della condotta delittuosa, né tantomeno che abbia visto l’autore fuggire dal *locus commissi delicti*; diversamente ragionando – si obietta – l’ipotesi dell’inseguimento, in cui si declina un caso autonomo e alternativo della fattispecie della flagranza, finirebbe per costituire un’ipotesi subordinata della flagranza

---

<sup>25</sup> Cass., sez. I, 12 aprile 1994, Padovano, in *Cass. pen.*, 1996, 2230 ss., con nota di TRIGGIANI, *Sulla nozione di inseguimento «subito dopo il reato» ex art. 382 comma 1 c.p.p.*; peraltro, secondo alcune pronunce del medesimo filone, l’inseguimento così inteso, seppur tempestivamente iniziato, potrebbe protrarsi anche per un tempo notevolmente lungo (Cass., sez. V., 5 dicembre 1991, Mitrangolo, in *Arch. n. proc. pen.*, 1992, 588), per ore o addirittura per giorni (Cass., sez. VI, 28 novembre 1990, Innocenti, in *Giur. it.*, 1991, II, 246; Cass., sez. II, 31 ottobre 1990, Ascione, in *Arch. n. proc. pen.*, 1990, 610; Cass., sez. I, 23 giugno 1969, Magagnin, in *Cass. pen.*, 1971, 388), e pure a notevole distanza spaziale.

<sup>26</sup> FILIPPI, *op. cit.*, 292. In senso contrario, PESCIOTTO, *Sulla nozione di quasi flagranza nel nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1991, 345, per cui l’espressione «subito dopo» allude a un intervallo di breve entità, tale da non rompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva, non richiedendo che l’inseguimento trovi il proprio termine *a quo* nella cessazione dell’attività criminosa; così, in giurisprudenza, Cass., sez. II, 14 ottobre 1983, Cimadoro, inedita, e Cass., sez. I, 30 giugno 1986, Graziano, in *Giust. pen.*, 1987, III, 623.



propria, avendo le medesime come comun denominatore la c.d. *deprehensio in ipsa perpetratio facinoris*<sup>27</sup>.

Il verbo inseguire, in questa prospettiva, non indicherebbe soltanto l'azione del correre dietro al fuggitivo, ma includerebbe anche la condotta di colui che procede in una determinata direzione, secondo più punti di riferimento, al fine di raggiungere qualcuno o qualcosa<sup>28</sup>.

In definitiva, cioè, l'inseguimento, lungi dall'essere inteso in senso strettamente materiale, dovrebbe essere declinato come inseguimento investigativo o in senso ideale: concetto condensabile nel termine "perseguimento", inteso quale attività di indagine che scaturisce immediatamente dalla *notitia criminis* e, senza soluzione di continuità, conduce in tempo oggettivamente breve ad arrestare l'autore del reato.

### **5. La quasi flagranza secondo le Sezioni Unite.**

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno districato il sopra illustrato nodo interpretativo operando una rigorosa analisi dei principi che, ancora prima della specifica materia dell'arresto in flagranza, assistono il bene fondamentale della libertà personale<sup>29</sup>.

In via preliminare, la sentenza che si annota osserva come, sotto il profilo redazionale, l'articolo 382 c.p.p. non abbia voluto operare una *fictio iuris*<sup>30</sup>, equiparando normativamente lo stato del soggetto colto nell'immediatezza della condotta delittuosa a quello del soggetto inseguito o che reca con se cose "indizianti"; diversamente, l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva «ovvero», interposta tra le due clausole definitorie, denota la chiara intenzione di unificare le rispettive previsioni, nel senso che entrambe le condizioni così cristallizzate integrano disgiuntamente lo stato di flagranza.

In quest'ottica – rilevano i giudici delle Sezioni Unite – l'espressione "quasi flagranza", ormai invalsa in giurisprudenza e dottrina, perderebbe la propria autonomia concettuale, assumendo valenza meramente descrittiva di una delle situazioni in cui si estrinseca il presupposto della flagranza: a tali fini, la percezione diretta del fatto criminoso risulta così saldata alle ipotesi di flagranza indiziaria personale (scaturente dalla fuga dell'agente e dal successivo inseguimento) e reale (che si materializza nelle cose o tracce del reato rinvenute sul presunto autore).

Posta questa premessa, la sentenza "fotografa" nitidamente le questioni oggetto di controversia: da un lato, la nozione di inseguimento del reo e, dall'altro, la corretta

<sup>27</sup> Cass., sez. III, 6 maggio 2015, B., in *C.E.D. Cass.*, rv. 263663.

<sup>28</sup> Cass., sez. II, 3 luglio 2015, Isaia, in *Guida dir.*, 2016, f. 9, 66.

<sup>29</sup> Per un sintetico commento, si veda CAPITANI, *In amore e dall'arresto...vince chi fugge*, in *Dir. & giust.*, 2016, f. 49, 4; TRINCI, *Le Sezioni Unite sulla nozione di quasi flagranza*, in *il Penalista.it*, 10 ottobre 2016.

<sup>30</sup> *Contra*, CARLI, *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2005, 505.

definizione della correlazione – temporale e logica – che tiene avvinti l’inseguimento stesso e il reato<sup>31</sup>.

Esaminate le diverse opzioni interpretative, di cui si è dato conto poco sopra, le Sezioni Unite confermano la preferenza per il prevalente indirizzo di legittimità che ripudia l’inseguimento “poliziesco”.

Senza dubbio, anche l’orientamento minoritario, che attribuisce all’inseguimento una valenza semantica metaforica, intendendolo in senso ideale, possiede una propria dignità funzionale, giacchè risponde all’esigenza – percepita nella collettività in via crescente – di una pronta repressione del fenomeno criminale ad opera della polizia giudiziaria; in tale prospettiva, dunque, ben potrebbe insinuarsi una lettura dello stato di flagranza legittimante l’arresto – che poteva trovare taluni appigli normativi nelle previgenti codificazioni<sup>32</sup> – atta a ricomprendere finanche i casi in cui le forze dell’ordine reagissero a un’attività criminosa, realizzata in un momento anteriore, in un lasso temporale quantitativamente apprezzabile ma pur sempre contenuto.

Tuttavia, già con il citato articolo 237 c.p.p. abr., confluito sostanzialmente inalterato nell’attuale articolo 382 c.p.p., non vi sarebbero più spazi operativi per una simile tesi: infatti, una tale latitudine interpretativa è oggi preclusa dalla mancata riproduzione nel testo normativo di quel nesso cronologico, inteso come breve lasso di tempo tra la commissione del reato, l’avvio delle attività investigative e l’avvenuto intervento restrittivo, che (in passato e secondo l’opinione attualmente minoritaria) rendono l’arresto legittimo (o meglio, effettuato nei casi previsti dalla legge) e così suscettibile di convalida.

Passando al punto veramente controverso, le Sezioni Unite definiscono il potere di arresto della polizia giudiziaria mediante la delimitazione del concetto di inseguimento, operando un’accurata esegesi dell’etimologia della relativa voce verbale.

Invero, il lemma “inseguire”, riferito nella forma passiva al presunto autore del reato, indica l’azione del «correre dietro a chi fugge, o anche a chi corre, cercando di raggiungerlo, di solito con intenzione ostile, o anche per afferrarlo, arrestarlo e talvolta superarlo».

Tale premessa linguistica è indispensabile per escludere che lo stesso termine, nel contesto della disciplina dell’arresto, possa essere inteso in senso figurato, quale indicativo di una fattispecie complessa, scandita dalle fasi della commissione del reato, della ricezione della *notitia criminis* e delle relative dichiarazioni accusatorie e, per ultimo, dell’avvio di una «incalzante attività investigativa».

---

<sup>31</sup> Sul punto, si veda anche GRILLI, *Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, Padova, 2012, 130; TRINCI-VENTURA, *Il giudizio direttissimo*, Milano, 2013, 37.

<sup>32</sup> La sentenza (11 ss.) ricorda le previsioni, rispettivamente, del codice di procedura penale del 1865 (articolo 47, comma 1) e del 1913 (articolo 168, comma 1) che consideravano «flagrante» non solo il reato «commesso attualmente», ma anche quello «poco prima commesso».

In questo senso depone, innanzitutto, il contesto linguistico dell'articolo 382, comma 1 c.p.p., poiché lo stesso prende inequivocabilmente in considerazione situazioni che «assumono rilievo nella evidenza della loro materialità, siccome espresse da dati effettuali»: detto meno cripticamente, condizioni di fatto, oggettivamente rilevanti, sintomatiche di un qualificato indice di reità, rispetto alle quali mai potrebbe essere ricondotto o equiparato un inseguimento investigativamente inteso.

Corroborata ulteriormente detto assunto la comparazione tra le discipline dell'istituto storicamente succedutesi: manca nell'assetto attuale ogni riferimento a una possibile idealizzazione dell'inseguimento, resa possibile in passato per effetto dell'inclusione – tra i soggetti la cui libertà poteva essere limitata in via provvisoria – di colui che fosse «inseguito dal pubblico clamore».

Depone poi a favore dell'orientamento più rigoroso una considerazione di carattere “strutturale” circa la peculiare fisionomia della misura in esame, giacché secondo le Sezioni Unite nell'arresto in flagranza il profilo dell'esecuzione della misura è coesistente rispetto alla deliberazione degli organi che provvedono all'esecuzione stessa.

Anche qui – con uno sforzo esplicativo – può cioè ritenersi che la deliberazione della polizia giudiziaria di esercitare il potere di arresto sia inscindibile dall'aspetto della sua materiale esecuzione, in cui la misura consiste e si esaurisce al contempo; di tale caratteristica può trovarsi conferma nelle ipotesi di flagranza normativamente descritte e, in particolare, nel loro rapporto di pertinenza alla condotta delittuosa, che può essere colto nelle immediate proiezioni materiali della stessa (*sub specie* di inseguimento o di tracce o cose indizianti).

Sicché, se si ritiene corretta tale ricostruzione, non può non ammettersi che un intervento restrittivo eseguito solo dopo l'acquisizione di dichiarazioni *lato sensu* accusatorie (di varia provenienza) esuli dal novero dei casi e dei modi legislativamente previsti di arresto.

Ma l'argomento veramente assorbente attiene a un altro e diverso profilo, concernente il nesso di concatenazione logica e temporale tra commissione del delitto presupposto e inseguimento dell'indiziato.

Il rilievo decisivo – e qui si introduce il secondo tema oggetto dell'indagine – attiene, dunque, al profilo dell'immediatezza che lega l'episodio criminoso allo stato di flagranza, reso esplicito dal legislatore mediante la caratterizzazione dell'inseguimento in termini di subitanità rispetto al reato.

Se, cioè, l'inseguimento deve originare «subito dopo il reato», è giocoforza ritenere che la polizia giudiziaria debba avere una diretta e personale percezione della condotta criminale nella attualità della sua concreta esplicazione, che sotto il profilo eziologico dà causa all'inseguimento medesimo<sup>33</sup>; in tale prospettiva, soltanto

---

<sup>33</sup> Secondo VERGINE, *Arresto in flagranza e fermo di indiziato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. III, Torino, 2009, 389, entrambe le ipotesi di quasi flagranza (inseguimento e sorpresa) sono caratterizzate dal requisito di “apparenza”, che «evoca una situazione oggettiva non qualitativamente dissimile dall'evidenza», oltre che dalla “immediatezza” sotto il profilo spazio-temporale.

l'inseguimento *in continenti* (e non la mera fuga del soggetto) consente di attribuire lo stato di flagranza all'indiziato, poiché solo quello è in grado di garantire il collegamento tra il reato e il suo (presunto) autore<sup>34</sup>.

Diversamente, l'inseguimento intrapreso in un momento successivo e caratterizzato, rispetto al reato commesso, da una cesura temporale in cui sia avvenuta l'acquisizione delle dichiarazioni di soggetti terzi (che indichino, ad esempio, generalità del fuggitivo ovvero la direzione di fuga dello stesso) non risponde al requisito cronologico richiesto dall'articolo 382 c.p.p.<sup>35</sup>.

La mancata percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria – come già evidenziato dall'indirizzo prevalente – surrogata dalle percezioni dirette dei testimoni che su di essi riferiscano imporrebbe una valutazione di elementi probatori estranei alla fisionomia dell'istituto precautelare<sup>36</sup>. Soltanto un'evidenza probatoria direttamente apprezzabile dagli organi investigativi<sup>37</sup> può giustificare un intervento restrittivo della libertà personale che prescinda da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, poiché una simile circostanza riduce notevolmente il rischio di indebite privazioni di tale bene: lo stesso – pare evidente – non potrebbe dirsi qualora gli elementi probatori a sostegno della reità del fuggitivo provengano *aliunde*<sup>38</sup>.

In altri termini, la situazione che legittima la precautela non deve essere “valutata” ma semplicemente “constatata”<sup>39</sup>.

Tale opzione ermeneutica appare avvalorata, in definitiva, anche dalla sua conformità ai principi costituzionali in materia di libertà personale.

Già in sede di premessa si è rimarcato come l'inviolabilità della libertà personale possa essere “scalfita” – in via del tutto eccezionale – da provvedimenti rispettosi delle riserve di legge e di giurisdizione ovvero da provvedimenti che – in via

<sup>34</sup> In questo senso depone anche l'etimologia del termine “flagranza”: il verbo latino «flagro», cioè bruciare, trasferito nella sfera giuridica indica la percezione del fatto nel momento in cui accade, implicando un nesso di contestualità (ovvero di contiguità) che integra lo stato di evidenza probatoria che lega il soggetto al fatto. Sul punto, CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1990, 492; DE LUCA, voce *Arresto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, 39 ss.

<sup>35</sup> In relazioni a simili ipotesi, BRUNI, sub *art. 382 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, I, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2006, 1688 ss., parla di “flagranza apparente”.

<sup>36</sup> Adesivamente, FOTI, *Quali i presupposti per la sussistenza dello stato di quasi flagranza?*, in *Dir. & giust.*, 2016, f. 20, 24. Per alcune riflessioni in chiave probatoria, si rinvia a NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Torino, 2004, 90 ss.

<sup>37</sup> Sotto tale profilo, specifica Cass., sez. II, 6 luglio 2007, Di Benedetto, in *C.E.D. Cass.*, rv. 237802, che la percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria, oltre che di tipo visivo e diretto, può essere anche di tipo uditivo e indiretto, sempre che sussista il rapporto di immediatezza nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso per mezzo del telefono o con altro mezzo di comunicazione fonica.

<sup>38</sup> Nel senso che l'arresto può essere effettuato solo nella flagranza di situazioni evidenti che non implicano grossi sforzi valutativi, Cass., sez. VI, 28 novembre 2012, n. 47985, in *Dir. & giust.*, 2012; Cass., sez. VI, 23 novembre 2012, n. 1746, in *C.E.D. Cass.*, rv. 254199; Cass., sez. VI, 12 aprile 2012, n. 3032, *ivi*, rv. 253022.

<sup>39</sup> DINACCI, *L'enfasi delle precautele: arresto in flagranza e allontanamento domiciliare d'urgenza*, in AA.VV., *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi e Geraci, Torino, 2015, 113.

succedanea e gradatamente derogatoria – limitino tale libertà a titolo provvisorio e “precario”. Il regime così descritto, rispettivamente, dall’articolo 13, commi 2 e 3 Cost. impone, in definitiva, che i «casi» di privazione della libertà personale (e, tra di essi, l’ipotesi legislativamente prevista dell’arresto in flagranza) rimangano confinati in una ristretta sfera di eccezionalità.

In questa prospettiva, perciò, ben si comprende il corollario per cui le disposizioni che ne pongono la disciplina devono essere oggetto di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione estensiva: ciò, tantopiù, in relazione a quelle ipotesi che, imprimendo una spinta ulteriormente derogatoria, *bypassano* l’attribuzione esclusiva all’autorità giudiziaria del potere di disporre misure incidenti sulla libertà delle persone<sup>40</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive.

La soluzione cui le Sezioni Unite sono addivenute appare ineccepibile, tanto sotto il profilo dei percorsi logico-argomentativi seguiti quanto in relazione alle conclusioni che ne sono state tratte.

Risulta apprezzabile, in particolare, lo sforzo profuso nel ricondurre la questione oggetto di contrasto ai principi-cardine dell’ordinamento processualpenalistico, rinvenibili *in primis* nel testo della Costituzione, nonché – per la crescente rilevanza che hanno ormai assunto nel dibattito odierno – nelle fonti sovranazionali.

Tale giudizio sembrerebbe condiviso anche dalla giurisprudenza successiva, che – seppur totalmente all’oscuro degli argomenti spesi in motivazione dalle Sezioni Unite – ha ratificato l’orientamento per cui l’inseguimento investigativo esulerebbe dal perimetro applicativo dell’istituto dell’arresto in flagranza<sup>41</sup>.

Le considerazioni svolte nei più recenti approdi ricalcano, nella sostanza, gli esiti interpretativi cui le Sezioni Unite sono pervenute, ritenendo decisivi, per l’affermazione dell’indirizzo pretorio più garantista, la sua maggior coerenza con l’ordinamento processuale (che impone in materia precautelare un collegamento tra reato e destinatario della misura), nonché l’equilibrato bilanciamento, che esso presuppone, tra poteri restrittivi degli organi di polizia e qualificata probabilità di colpevolezza dell’arrestato<sup>42</sup>.

Se questo è lo “stato dell’arte” alla luce dell’autorevole pronuncia, tuttavia, qualche zona d’ombra permane.

In particolare, nonostante sia stata pervicacemente ribadita la necessità di un nesso di immediatezza tra reato e inseguimento, tutt’uno con la diretta percezione del fatto

<sup>40</sup> Corte cost., 10 giugno 1970, n. 89, in *Giur. cost.*, 1970, I, 1119 e in *Giust. pen.*, 1970, 357.

<sup>41</sup> In senso conforme al *dictum* delle Sezioni Unite, Cass., sez. IV, 5 aprile 2016, n. 17015, in *Guida dir.*, 2016, f. 26, 51; Cass., sez. II, 11 marzo 2016, n. 12492, in *Guida dir.*, 2016, f. 18, 84; Cass., sez. VI, 23 febbraio 2016, n. 13438, in *Dir. & giust.*, 5 aprile 2016; Cass., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 11374, in *Dir. & giust.*, 18 marzo 2016.

<sup>42</sup> LA MUSCATELLA, *La Cassazione convalida la nozione restrittiva della c.d. “quasi flagranza”*, in *Dir. & giust.*, 2016, f. 15, 10. In tema, cfr. anche CORVI, *La condizione di quasi flagranza nell’ipotesi di inseguimento della persona indiziata da parte della polizia giudiziaria*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 1, 32 ss.

da parte della polizia giudiziaria, sembra collocarsi in una dimensione *borderline* il caso – recentemente affrontato dalla Cassazione<sup>43</sup> – in cui l'autore del reato sia stato “trattenuto” da un privato immediatamente dopo il fatto fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che poi hanno proceduto materialmente all'arresto.

Ebbene, i giudici di legittimità hanno ritenuto che in tale ipotesi ricorressero i presupposti della quasi flagranza e che, pertanto, l'arresto fosse legittimo, giacché non era rinvenibile alcuna soluzione di continuità temporale tra il fatto, il trattenimento del soggetto da parte di terzi, l'immediato arrivo degli operanti e l'arresto da questi autonomamente eseguito.

Una simile conclusione, in prima battuta, sembrerebbe porsi in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite – circostanza, peraltro, che la sezione giudicante si premura di escludere – poiché l'attività di “trattenimento” ad opera del privato e il successivo avvertimento dell'autorità di polizia potrebbero ricadere nella fattispecie-tipo di arresto effettuato sulla scorta in un inseguimento “ideale”, cioè comprensivo di un'attività di ricerca dell'autore del reato sulla base di informazioni qualificate fornite dalla persona offesa o da terzi.

Nel caso in esame, i giudici hanno respinto in via preventiva tale obiezione, sottolineando la diversità strutturale tra la fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite e quella posta alla propria attenzione. L'elemento differenziale consisterebbe nella circostanza che, nel caso del trattenimento del privato, le “informazioni” alla polizia giudiziaria sono state sì fornite, ma in presenza dell'imputato: il che consentirebbe di mantenere integro il nesso di continuità tra fatto di reato, flagranza e successiva misura restrittiva<sup>44</sup>.

Quale che sia la corretta soluzione del caso concreto, pare corretto concludere che – in una materia “sensibile” come quella cautelare e, ancor di più, in relazione a misure che trovano la propria ragion d'essere in poteri del tutto eccezionali – ogni dilatazione interpretativa degli istituti normativi deve passare un rigoroso vaglio di compatibilità con i principi che informano il processo penale.

Così, un ampliamento della latitudine applicativa della flagranza (nella sua accezione impropria) non può che confrontarsi, in via assolutamente preliminare, con le disposizioni dell'articolo 13 Cost., nella parte in cui, legittimandosi l'esercizio di poteri provvisori che prescindono da un controllo giurisdizionale “a monte”, richiede che i conseguenti provvedimenti limitativi riposino su presupposti scrupolosamente definiti.

Infatti, l'accoglimento di una nozione eccessivamente elastica di quasi flagranza, riferita all'inseguimento, crea il rischio di un pericoloso “scivolamento” delle ipotesi

<sup>43</sup> Cass., sez. IV, 24 febbraio 2016, n. 13001, in *Guida dir.*, 2016, f. 18, 84. La vicenda prende le mosse da un episodio di tentato furto all'interno di un esercizio commerciale, sventato dal titolare dell'attività che, bloccato l'autore, ne riferiva immediatamente alle forze di polizia; queste ultime, giunte sul luogo, prelevavano il soggetto, il cui arresto tuttavia non veniva convalidato in sede di giudizio direttissimo poiché – secondo il Tribunale di Rimini – effettuato fuori dei casi in cui è ammesso l'arresto da parte dei privati.

<sup>44</sup> Sul punto, GASPARRE, *Bloccato prima di concludere il furto: il proprietario del bar può arrestarlo?*, in *Dir. & giust.*, 2016, f. 17, 10.

ad essa riconducibili verso i presupposti di istituti contigui, prospettando la genesi – e non sembra azzardata l’affermazione – di ipotesi atipiche di flagranza differita<sup>45</sup>. Pertanto, una rigorosa interpretazione della quasi flagranza impone all’interprete – e, primi fra tutti, agli organi inquirenti – l’esigenza di ravvisare una correlazione funzionale, ancor prima che logica e giuridica, tra il fatto delittuoso e la misura limitativa sotto il profilo di una percezione diretta dell’azione criminosa da parte di coloro che eseguono la stessa, in modo da rispettare i presupposti normativi di immediatezza e di continuità<sup>46</sup>: soltanto una simile esegesi è in grado di scongiurare che le limitazioni della libertà personale, in casi urgenti e indifferibili, trovino la propria piattaforma “probatoria” in un’attività valutativa delle risultanze investigative, di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria e, in quanto tale, aliena alla tematica dell’arresto in flagranza.

---

<sup>45</sup> Si tratta – com’è noto – dell’istituto disciplinato dall’articolo 8, comma 1-ter l. 13 dicembre 1989, n. 401. La disposizione prevede una peculiare ipotesi di flagranza, creata *ad hoc* dal legislatore per consentire l’esecuzione dell’arresto nei confronti di coloro che realizzino condotte criminose nel contesto di eventi sportivi: nel dettaglio, in presenza di un «reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive», «quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera *comunque* in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge chiaramente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto». Per alcuni rilievi critici su tale disciplina, cfr. CHIUSANO, *La lotta alla violenza negli stadi non può sacrificare i diritti civili*, in *Dir. & giust.*, 2001, f. 41, 8 ss.; FORLENZA, *Sull’eccezionalità della deroga alla flagranza l’ultima parola spetta ora al Parlamento*, in *Guida dir.*, 2003, f. 9, 25; FRIGO, *Tutti i rischi delle ricognizioni fotografiche*, in *Guida dir.*, 2003, f. 9, 26.

<sup>46</sup> FOTI, *Quasi flagranza di reato. Configurabile in assenza di correlazione tra la percezione diretta dell’azione delittuosa ed il successivo intervento di privazione della libertà personale?*, in *Dir. & giust.*, 2014, f. 1, 42.